

STATUTO
DELL' ATENEIO

DI

VENEZIA



VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA DI ALVISOPOLI

MDCCCXXV

ATENEO DI VENEZIA

Siccome nelle Accademie s'insinuano alle volte degli abusi, i quali, a poco a poco ingagliardando, fanno di allontanarle dai loro scopi originarj, così addiviene necessario, che esse di tempo in tempo, circa le regole del proprio governo, si occupino nell'esaminare, se debbano aver luogo alcune mutazioni. L'Ateneo, per togliere ogni cosa, cui riconobbe atta a produrre risultamenti nocivi, operò delle riforme in qualche parte del suo Statuto, e, nell'adunanza ordinaria del dì quinto di maggio dell'anno corrente, le accettò fra quelle stabili discipline, a cui

debbe starsi accomodata la volontà di ogni suo
Membro . Inoltre l'istesso Ateneo , acciocchè
ognuno si conosca fondatamente degli obblighi,
e degli attributi che appartengono ai varj gradi
accademici, deliberò, nella tornata del giorno di-
ciannovesimo del suddetto maggio, che lo Sta-
tuto, con le fatte riforme, venga di nuovo stam-
pato, ed a ciascuno dei Socj ne sia data la
copia.

Dalle Sale dell'Ateneo di Venezia

20 maggio 1825.

Il Cavaliere Conte Presidente

CARLO ANTONIO GAMBARA,

Pel Vice-Presidente il Segretario Anziano

GAETANO A. RUGGIERI

STATUTO

DELL' ATENEO DI VENEZIA

ARTICOLO I.

Dell' Ateneo.

1. L'Ateneo si compone di trentasei Membri Ordinarij, dimoranti nella Città di Venezia.

2. A questi si aggiunge un numero illimitato di Socj Ordinarij Esterni, di Socj Onorarij, e di Socj Corrispondenti.

5. L'Ateneo si divide in due Classi, e sono quella delle Scienze ed Arti, e quella delle Lettere e Belle Arti.

4. Ogni Classe è composta di un numero possibilmente eguale di Membri Ordinarij, ed ha il proprio Segretario.

5. L'Ateneo ha una Presidenza, un Consiglio Accademico, un Bibliotecario, un Archivista, un Cassiere gratuiti.

6. Ha Bidelli pagati.

7. L'Ateneo comincia le sue adunanze ordinarie nel primo giovedì di dicembre, e le termina, coll'anno accademico, nell'ultimo giovedì di agosto.

ARTICOLO II.

Della Presidenza.

8. La Presidenza è composta del Presidente, del Vice-Presidente, e dei due Segretarj delle Classi.

9. Il primo ed il secondo si traggono dagli Ordinarj, e dagli Onorarj, gli altri due dai soli Ordinarj, e dalla Classe, a cui appartengono.

10. Il Presidente dura in carica pel corso di tre anni, il Vice-Presidente per anni cinque, ed i Segretarj delle Classi per lo corso di quattro.

ARTICOLO III.

Del Presidente.

11. Il Presidente dell'Ateneo convoca le adunanze, le apre, le regola, e le scioglie.

12. Presenta alla Società qualunque proposta, che sia propria degli scopi, e del reggimento dell'Ateneo, e ciò in qualità di organo della Presidenza.

13. Appone la sua firma a qualunque atto, contenente deliberazioni dell' Ateneo.

14. D'accordo cogli altri Membri della Presidenza nomina le Commissioni per oggetti particolari.

15. Apre le adunanze pubbliche con un discorso sopra argomento di sua scelta.

ARTICOLO IV.

Del Vice-Presidente.

16. Il Vice-Presidente fa le parti di Presidente in ogni caso, dove questi sia impedito.

17. Appone la propria sottoscrizione, dopo la firma del Presidente, ad ogni atto contenente deliberazioni dell'Ateneo.

18. Tiene la corrispondenza così interna, come esterna dell' Ateneo; scrive la storia dello stesso; i ricordi intorno alla vita degli Accademici

defunti, cui deve leggere non più tardi di due mesi dopo la loro morte; custodisce i sigilli.

19. Invigila pella conservazione di quanto concerna il luogo, in cui si raduna l'Ateneo; provvede a ciò, che fa d'uopo per le adunanze accademiche, e pel Gabinetto, e ripara ad ogni minuto bisogno della Società.

ARTICOLO V.

Dei Segretarj delle Classi.

20. Li Segretarj delle Classi compilano i processi verbali delle adunanze della Presidenza per torno annuo, e di quelle dell'Ateneo, ciascuno nella propria Classe.

21. Scrivono i rapporti accademici, e li leggono nelle adunanze pubbliche.

22. Hanno cura, che sieno fatti li viglietti d'invito, ciascuno per le letture della propria Classe, le quali avranno luogo possibilmente con perfetta vicenda.

23. In caso di mancanza del Vice-Presidente, il Segretario di Classe, che sia il più anziano d'impiego, debbe farne le veci.

ARTICOLO VI.

Del Consiglio Accademico.

24. Il Consiglio Accademico è composto di sei Membri, tre della Classe per le Scienze, e tre di quella per le Lettere.

25. I Membri del Consiglio entrano con voce e voto deliberativo in tutte le adunanze della Presidenza, dove le deliberazioni non vengono adottate, che con almeno due terzi dei voti.

26. Debbono essere Socj Ordinarij, e durano in carica due anni.

ARTICOLO VII.

Del Bibliotecario.

27. Il Bibliotecario riceve dalla Presidenza, e custodisce la Libreria dell'Ateneo.

28. Tiene esatto catalogo dei libri in essa contenuti, e ne fornisce il Gabinetto di Lettura, e gli Accademici, a norma delle discipline stabilite dall'Ateneo.

29. Propone alla Presidenza tutti gli acquisti di libri, cui creda necessarj.

30. Dura nel suo ufficio pel corso di quattr'anni, e vien tratto dai Membri Ordinarj.

ARTICOLO VIII.

Dell' Archivista.

31. L' Archivista raccoglie tutti gli atti dell' Ateneo fin dalla sua fondazione, li coordina con numero progressivo, anno per anno, e li conserva, tenendone l' Indice.

32. Ha pure il dovere di raccogliere copia d' ogni cosa letta all' Ateneo.

33. Non concede copia di qualsiasi atto a veruno, che dopo il permesso della Presidenza.

34. Al fine di ogni anno verifica l' esistenza integrale, e categorica di tutti gli atti dell' Ateneo.

35. Dura nel suo impiego per quattro anni, e debb' essere Socio Ordinario.

ARTICOLO IX.

Del Cassiere.

36. Il Cassiere riscuote i danari, che, per qualunque titolo, vengono pagati all' Ateneo.

37. Ha cura di tutta l' economia del medesimo, della sua fabbrica, e delle sue masserizie.

38. Paga le spese consuete dell' Ateneo, ritirando quitanza da quelli, ai quali dà il danaro dello stesso.

39. Non fa alcun pagamento straordinario, che dopo ordine sottoscritto dal Presidente, e dal Vice-Presidente.

40. Nella prima tornata di ogni anno accademico presenta il bilancio di quanto fu amministrato nell' anno antecedente. Il bilancio poi viene dalla Presidenza affidato per l' esame a due Membri Ordinarij.

41. Il suo impiego dura quattr' anni, e non vi può essere eletto, che un Socio Ordinario.

ARTICOLO X.

Dei Membri Ordinarij.

42. I Membri Ordinarij dimorano nella Città di Venezia.

43. Hanno per doveri essenziali:

1.° La lettura per giro stabilito di un lavoro sopra argomento di libera scelta;

2.° L'intervento alle adunanze dell'Ateneo;

3.° La contribuzione deliberata dalla Società per la propria sussistenza economica.

44. Li Membri Ordinarij, essendo i soli che essenzialmente compongano l'Ateneo, hanno voto deliberativo, e facoltà di proporre ciò, che credano convenire al sempre maggiore incremento della Società.

ARTICOLO XI.

Dei Membri Ordinarij Esterni.

45. I Membri Ordinarij divengono Membri Ordinarij Esterni quando si traslochino fuori di Venezia, e restano col solo dovere d'inviare ogni due

anni alla Presidenza una produzione da leggersi alla Società.

46. Gli Ordinarj Esterni acquistano tutti gli attributi ed i doveri degli Ordinarj di Venezia ogni volta, che ritornino a soggiornare in questa Città.

47. Qualora una Classe, per la riunione di qualche Ordinario Esterno, risulti accresciuta di Accademici, non si potrà in questa Classe eleggere a Socio alcun altro, finchè non rimangano posti vacanti.

ARTICOLO XII.

Dei Membri Onorarj.

48. I Membri Onorarj hanno tutti gli attributi accademici degli Ordinarj, e nessuno dei loro doveri.

ARTICOLO XIII.

Dei Socj Corrispondenti.

49. Li Socj Corrispondenti soggiornano tanto in Venezia, che fuori di Venezia.

50. Li Socj Corrispondenti dimoranti in Venezia hanno per doveri essenziali :

- 1.º L'intervento alle Radunanze dell'Ateneo;
- 2.º La contribuzione stabilita dallo stesso pell' economica sua sussistenza;

51. Leggono all' Ateneo, dopo accordo colla Presidenza.

52. Li Socj Corrispondenti, che non soggiornano in Venezia, intervengono alle tornate dell' Ateneo, come li Corrispondenti Veneziani, ogni volta che si trovino in questa Città.

ARTICOLO XIV.

Delle Adunanze Ordinarie, e Straordinarie.

53. Ogni Adunanza Ordinaria comincia colla lettura del processo verbale dell' Adunanza antecedente: a questa si fa succedere la lettura di quegli scritti accademici, pei quali l' Ateneo fu invitato a radunarsi in quel giorno: in ultimo si trattano gli affari della Società.

54. Nel processo verbale si registrano li nomi

degli Accademici intervenuti in quella Radunanza; si fa un breve sunto delle cose lette uella stessa; si espongono gli affari in essa discussi, e le prese determinazioni.

55. Nelle Adunanze Ordinarie non può entrare alcuno individuo, il quale non sia Socio dell' Ateneo, se non in compagnia di un Membro Ordinario, od Onorario.

56. L' Ateneo si raccoglie in Adunanze Straordinarie ogni volta che la Presidenza il creda opportuno; ed, affinché sieno legali, si debbono in esse osservare le medesime discipline delle Ordinarie.

ARTICOLO XV.

Delle Adunanze Pubbliche.

57. Ogni anno nel mese di Aprile vi è un' Adunanza Pubblica. Leggerà in essa prima il Presidente, od il Vice-Presidente, dappoi il Segretario della Classe Scientifica, ed in ultimo il Segretario per le Lettere.

58. È libero per tutti l'accesso alle Adunanze Pubbliche.

ARTICOLO XVI.

Delle Elezioni.

59. Non può farsi alcuna Elezione, se prima non sia stata annunciata nel viglietto d'invito per l'adunanza di quel giorno.

60. Si tiene per eletto quell'individuo, il quale abbia ottenuto due terzi dei voti degli Accademici intervenuti; e fra due concorrenti, quello che abbia, oltre i due terzi, conseguito la pluralità.

61. Accaduta la mancanza di un Membro Ordinario, il Vice-Presidente partecipa l'avvenimento a tutti i Membri Ordinarij della Classe, a cui appartenne, mediante lettera circolare, e li richiede di proporre un individuo, che possa occupare il posto vacante. Tutti li proposti sono poi messi ai voti di un'adunanza.

62. L'Accademico eletto leggerà un discorso sopra argomento di sua scelta, al più tardi due

mesi dopo la seguita sua elezione, nel quale farà una ricardazione onorevole dell' Accademico a cui succeda, nel caso, che questi sia morto.

63. Il Presidente, ed il Vice-Presidente sono proposti da ogni Membro Ordinario, ed eletti poscia dall' Ateneo col metodo seguito per la elezione degli Ordinarj.

64. Li Segretarj di Classe, ed i Membri del Consiglio Accademico, sono proposti dagli Ordinarj della propria Classe, ed eletti dall'Ateneo, conforme il metodo delle antidette elezioni.

65. I Membri Onorarj, li Socj Corrispondenti, il Bibliotecario, l' Archivista, ed il Cassiere sono proposti dalla Presidenza, ed eletti dall'Ateneo.

66. I Bidelli sono di anno in anno scelti dalla Presidenza .

ARTICOLO XVII.

Delle Memorie dell' Ateneo.

67. L' Ateneo pubblica per la stampa i suoi lavori accademici.

68. Tutte le Memorie lette all' Ateneo e consegnate al suo Archivio per essere stampate, sono riviste da Commissioni particolari, composte del Segretario della Classe, a cui appartiene l' Autore di ciascuna Memoria e di due Membri Ordinarij, l' uno dei quali viene scelto dall' Autore, e l' altro dalla Presidenza.

69. A seconda del voto di queste Commissioni, la Presidenza propone all' Ateneo la stampa delle Memorie.

70. Ogni volume delle stesse contiene la Storia dell' Ateneo, e quelle Memorie Originali, delle quali la Società ordinò la Stampa.

71. Gli Autori delle Memorie sono i soli responsabili delle opinioni, e delle dottrine in esse contenute.

ARTICOLO XVIII.

Disposizioni Generali.

72. Ogni Socio Ordinario o Corrispondente adempie in servizio dell' Ateneo le incumbenze

letterarie, o scientifiche, che gli vengono affidate dalla Presidenza.

75. Un Socio Ordinario, che manchi, per due anni, di leggere alla Società, ed un Socio Ordinario o Corrispondente che per sei mesi non paghi la contribuzione stabilita, o che manchi d'intervenire per sei adunanze successive all'Ateneo, verrà, dopo discussione di esso Ateneo, cancellato dal catalogo degli Accademici.

74. La Società pronuncia le sue determinazioni a partito segreto, vinto coi due terzi dei voti di un'adunanza.

75. Ogni deliberazione presa dall'Ateneo coi due terzi dei voti di un'adunanza, è legale (qualunque sia il numero dei Socj intervenuti), purchè l'oggetto della deliberazione sia stato annunciato nel viglietto d'invito.

76. Ogni atto dell'Ateneo, contenente una sua deliberazione, debb'essere firmato dal Presidente, e poscia dal Vice-Presidente avanti di passare alla esecuzione.

77. Le memorie spedite dai Membri Ordinarij

Esterni, dagli Onorarj, o dai Corrispondenti stranieri sono anteposte, circa il tempo della lettura, a quelle dei Membri Ordinarj, purchè gli autori ne richieggano, otto giorni prima del dì della radunanza, la Presidenza.

78. Nessun Membro dell'Ateneo può essere ordinato sopra due ufficj nel medesimo tempo.

79. Ognuno, che legga all'Ateneo ha l'obbligo di consegnare, dopo un mese, la copia della sua lettura all'Archivista.

80. Non potrà essere fatta alcuna annullazione, riforma, od aggiunta al presente Statuto, se non con due terzi dei voti di un'adunanza dell'Ateneo, composta del numero almeno di venti Votanti, e ragguagliati con ischeda della mutazione, che si tratterà di fare.

F I N E.